

Mercoledì 17 aprile 2019

P8_TA(2019)0407

Programma Diritti e Valori *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2021/C 158/54)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0383),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0234/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 ⁽²⁾,
 - vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,
 - vista la lettera del 1° aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0468/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0207**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma *Cittadini, uguaglianza, diritti e valori***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167 e 168,

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 196.⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0040).

Mercoledì 17 aprile 2019

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla solidarietà, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». L'articolo 3 specifica inoltre che «L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Tali valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*la «Carta»*).
- (2) Tali diritti e valori devono continuare a essere **coltivati, protetti**, promossi, applicati e condivisi **attivamente** tra i cittadini e i popoli, nonché essere al centro del progetto europeo, **dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione europea**. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma **Cittadini, uguaglianza, diritti e valori** e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, **nonché un continuo restringimento dello spazio a disposizione della società civile indipendente**, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia **fondato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e sull'imparzialità del sistema giudiziario, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia** e la cooperazione transfrontaliera. Il programma **Cittadini, uguaglianza, diritti e valori** riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 ⁽⁵⁾ del Consiglio (di seguito «i programmi precedenti»).
- (3) Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno **■** sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori comuni, i nostri diritti, **la nostra uguaglianza** e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, **aperta, pluralista**, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile dinamica **e dotata di mezzi per la sua autonomia**, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e **coltiva** la ricca diversità della società europea, fondata **sui nostri valori, la nostra storia e la nostra memoria comuni**. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea **impegna** le istituzioni **dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare** ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

⁽²⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 196.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

⁽⁴⁾ **Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020** (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

Mercoledì 17 aprile 2019

- (3 bis) **Dovrebbe essere instaurato un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri pertinenti portatori di interessi mediante l'istituzione di un gruppo di dialogo civile. Il gruppo di dialogo civile dovrebbe essere un forum di discussione aperto e informale e dovrebbe contribuire allo scambio di esperienze e buone pratiche e alla discussione degli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi. Il gruppo di dialogo civile non dovrebbe avere alcuna responsabilità in merito alla gestione del programma.**
- (4) Il programma **■** dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori **dell'Unione** e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti, **sviluppendola ulteriormente**. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini **e la società civile, puntando a una distribuzione geografica equilibrata**. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati **e mirati**.
- (4 bis) **Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto e della democrazia sono essenziali per costruire la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione e per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Promuovendo i diritti e i valori, il programma contribuirà alla costruzione di un'Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto e del dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione degli spazi per la società civile.**
- (5) Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini **e per promuovere la partecipazione democratica** è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. **La cittadinanza europea e l'identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse incoraggiando i cittadini a capire il processo di definizione delle politiche e promuovendo l'impegno civico nelle azioni dell'Unione. Inoltre**, avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile **a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale** nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento **attivo** nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, **il dialogo interculturale**, la diversità **culturale e linguistica, l'inclusione sociale** e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza **all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea**, basati su una comprensione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei **che abbiamo in comune**. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.
- (6) Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini, **e in particolare i giovani**, consapevoli della **loro storia e dei loro valori comuni, intesi** come fondamento di un futuro comune **■**. **Le attività di commemorazione dovrebbero riflettere sulle cause dei regimi totalitari della storia europea moderna — in particolare del nazismo, sfociato nell'Olocausto, del fascismo, dello stalinismo e dei regimi totalitari comunisti — e commemorare le vittime dei loro crimini. Dovrebbero comprendere anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della storia europea recente**. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, **sociali**, culturali e interculturali **per creare un'identità europea fondata su valori comuni e un senso di appartenenza ■**.
- (7) I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori **dell'Unione** di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.
- (8) La parità **di genere** è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. **Tuttavia, nel complesso, i progressi compiuti in materia di parità di genere sono in fase di stagnazione**. La discriminazione e la disparità di trattamento nei confronti delle donne **e delle ragazze, nonché le varie forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze**, violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed

Mercoledì 17 aprile 2019

economica alla società. L'esistenza di barriere **politiche**, strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere **e dell'integrazione della dimensione di genere** in tutte le azioni dell'Unione è quindi per essa **un compito** centrale oltre che un fattore di crescita economica e **sviluppo sociale**, e dovrebbe essere sostenuta dal programma. **Riveste particolare importanza contrastare attivamente gli stereotipi e affrontare la questione della discriminazione silenziosa e intersettoriale. La parità di accesso al lavoro, la parità di partecipazione al mercato del lavoro e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo della carriera in tutti i settori, come quello giudiziario e quello relativo alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), sono pilastri della parità di genere. Occorre inoltre concentrarsi sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e sull'equa ripartizione tra uomini e donne del lavoro domestico e assistenziale non retribuito per i bambini, gli anziani e le altre persone a carico, che continuano a essere pilastri per la pari indipendenza e partecipazione economiche e che sono intrinsecamente connessi al conseguimento della parità tra donne e uomini.**

- (9) La violenza di genere e quella contro i **gruppi a rischio** (minori, giovani e **altri gruppi a rischio come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità**) costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali **e permangono** in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, **con** gravi ripercussioni sulla salute fisica, **mentale** e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. **Le donne sono le persone più colpite dalla violenza e dalle molestie di genere, sia in ambito domestico che pubblico; la lotta contro tale forma di violenza è pertanto un'azione fondamentale per promuovere la parità di genere. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul) definisce la «violenza contro le donne» come «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o possono potenzialmente provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». La lotta contro la violenza di genere richiede un approccio multidimensionale, che affronti anche gli aspetti giuridici, economici, educativi e sanitari ad essa associati. È altresì necessario contrastare attivamente, fin dalla più tenera età, gli stereotipi legati al genere, nonché tutte le forme di incitamento all'odio e la violenza online. In tale contesto resta essenziale sostenere le organizzazioni che tutelano i diritti delle donne e gli altri attori che operano in tale ambito.** I minori, i giovani e **altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità, corrono a loro volta un rischio maggiore di subire violenza, in particolare** nelle relazioni **familiari e intime**. È opportuno intervenire per promuovere i diritti **delle persone a rischio — in particolare i diritti dei minori (compresi i minori orfani, i minori rimasti orfani per reati domestici e altri gruppi di minori particolarmente vulnerabili) —**, contribuire a **proteggerle e a garantirne** il diritto allo sviluppo **■** e alla dignità. Contrastare tutte le forme di violenza, **in particolare la violenza di genere, promuoverne** la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona e alla parità **di genere**. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità.
- (10) Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997, il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni **della società civile** che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, **gli atti persecutori (stalking) e le pratiche lesive tradizionali come le mutilazioni genitali femminili**, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo **e le molestie** online.

È quindi importante proseguire tutte queste azioni, prevedere una dotazione di bilancio indipendente per Daphne e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.

- (11) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione, **inclusa la discriminazione diretta, indiretta e strutturale**, ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare **ogni forma di** discriminazione, razzismo, xenofobia, **afrofobia**, antisemitismo, **antiziganismo**, odio antisemitico e altre forme di intolleranza, **inclusa l'omofobia, la bifobia, la**

Mercoledì 17 aprile 2019

transfobia, l'interfobia e altre forme di intolleranza fondate sull'identità di genere, sia online che offline, nei confronti di persone appartenenti a minoranze, tenendo conto della discriminazione multipla. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020»⁽⁶⁾ e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri ⁽⁶⁾.

- (12) Barriere **sociali** e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (13) Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, **anche sostenendo le organizzazioni della società civile nella promozione della protezione dei dati in linea con le norme dell'UE, nonché** condurre studi e altre attività pertinenti.
- (14) L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.
- (15) A norma degli articoli 8 e 10 del TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. **La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisce alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In questo contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività previste nelle diverse sezioni del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso ogniquale volta ciò sia possibile. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di**

⁽⁶⁾ GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Mercoledì 17 aprile 2019

genere, quali il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere, ove necessario. L'equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e parti interessate.

- (16) L'articolo 3, paragrafo 3, del TUE impone all'Unione di promuovere la protezione dei diritti dei minori, in linea con l'articolo 24 della Carta e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.
- (17) Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come «organismi per le pari opportunità», al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali **la lingua, l'età, i caratteri sessuali, l'identità di genere e la diversità di genere**, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità **■**. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE ⁽¹⁰⁾ e 2004/113/CE ⁽¹¹⁾ del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE ⁽¹²⁾ e 2010/41/UE ⁽¹³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. **Il 22 giugno 2018 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa alle norme riguardanti gli organismi per le pari opportunità, che contempla il mandato, l'indipendenza, l'efficacia, il coordinamento e la cooperazione di tali organismi.** EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.
- (17 bis) **Al fine di migliorare la facilità di accesso e fornire orientamenti imparziali e informazioni pratiche in relazione a tutti gli aspetti del programma, negli Stati membri possono essere istituiti punti di contatto onde fornire assistenza sia ai beneficiari che ai richiedenti. I punti di contatto del programma dovrebbero essere in grado di espletare i rispettivi incarichi in maniera indipendente, senza che le loro decisioni subiscano l'interferenza delle autorità pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la gestione più appropriata dei punti di contatto del programma, anche, tra l'altro, attraverso le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile o i loro consorzi. I punti di contatto del programma non sono in alcun modo responsabili della gestione del programma.**
- (18) Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018, un **incremento dei finanziamenti e un sostegno finanziario adeguato sono essenziali** per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione **dei valori e dei diritti ■**, le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione **quali controversie strategiche, realizzazione di campagne, comunicazione e altre attività di sorveglianza**, oltre che a promuovere e tutelare i valori **■** dell'Unione a livello **locale, regionale, nazionale e transnazionale e a sensibilizzare in merito. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da renderlo di facile utilizzo, ad esempio mediante procedure di candidatura e di rendicontazione di facile utilizzo. È opportuno prestare particolare attenzione alla sua accessibilità alle organizzazioni della società civile a livello**

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

⁽¹²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

⁽¹³⁾ Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Mercoledì 17 aprile 2019

transnazionale, nazionale, regionale e locale, comprese le organizzazioni di base della società civile, nonché alla capacità dei beneficiari. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione l'uso del sostegno finanziario a terzi, se del caso.

- (19) La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.
- (20) Il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.
- (21) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, **mentre si dovrebbero ricercare** coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione **e della lotta all'esclusione sociale, soprattutto con il Fondo sociale europeo Plus**, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, della giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo **sostenibile**.
- (22) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma **Cittadini, uguaglianza**, diritti e valori che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi di [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁴⁾], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (23) A questo programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (24) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, **delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari interessati** e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. ■

(24 bis) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 ⁽¹⁶⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹⁷⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁸⁾ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento

⁽¹⁴⁾ [Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01))].

⁽¹⁵⁾ **Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).**

⁽¹⁶⁾ **Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).**

⁽¹⁷⁾ **Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).**

⁽¹⁸⁾ **Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).**

Mercoledì 17 aprile 2019

(Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(25) Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici che riguardano la promozione della parità di genere, dei diritti, del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e la lotta contro la violenza, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(26) Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono definite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

(26 bis) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell'Unione. Essa dovrebbe integrare il programma Diritti e valori che svolge un ruolo differente, vale a dire finanziare politiche in linea con i diritti fondamentali e i valori europei incentrati sulla vita e sulla partecipazione dei cittadini.

(27) A norma del [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità a una nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio⁽²⁰⁾], i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma LIFE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. I vincoli imposti dalla lontananza dei PTOM devono essere presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.

(28) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

⁽¹⁹⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽²⁰⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Mercoledì 17 aprile 2019

- (29) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
- (30) Al fine di integrare il presente regolamento per attuare il programma e garantire una valutazione efficace del suo avanzamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai programmi di lavoro a norma dell'articolo 13 e agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

L

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1**Oggetto*

Il presente regolamento istituisce il programma **Cittadini, uguaglianza, diritti e valori** («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

*Articolo 2**Obiettivi del programma*

1. L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, **nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare** sostenendo le organizzazioni della società civile e **altre parti interessate che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, e incoraggiando la partecipazione civica e democratica**, al fine di sostenere e **sviluppare ulteriormente** società aperte, **basate sui diritti**, democratiche, **eque** e inclusive **fondate sullo Stato di diritto**.

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, gli obiettivi specifici del programma, corrispondenti a sezioni, sono i seguenti:

(-a) salvaguardare e promuovere i valori dell'Unione (sezione Valori dell'Unione);

(a) promuovere i diritti, la non discriminazione, l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere, e promuovere l'integrazione della dimensione di genere e della non discriminazione (sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere);

(b) promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione e gli scambi tra i cittadini di diversi Stati membri nonché sensibilizzare in merito alla storia comune europea (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

(c) contrastare la violenza, compresa la violenza di genere (sezione Daphne).

Mercoledì 17 aprile 2019

Articolo 2 bis
Sezione Valori dell'Unione

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a), il programma mira a proteggere e promuovere i diritti, nonché a sensibilizzare in merito ad essi, fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile che operano a livello locale, regionale e transnazionale per promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando in tal modo anche la protezione e la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto per lo Stato di diritto e contribuendo alla costruzione di un'Unione più democratica, al dialogo democratico, alla trasparenza e alla buona governance.

Articolo 3
Sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere

Nell'ambito dell'obiettivo **generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo** specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:

- (a) **promuovere l'uguaglianza e** prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine sociale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e **rispettare il principio di non discriminazione fondato sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta;**
- (b) **sostenere, promuovere e attuare politiche globali:**
 - (i) **promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne, l'uguaglianza di genere, compreso l'equilibrio tra vita privata e professionale, l'emancipazione delle donne e l'integrazione della dimensione di genere;**
 - (ii) **promuovere la non discriminazione e la sua integrazione;**
 - (iii) **contrastare razzismo, xenofobia e ogni forma di intolleranza, inclusa l'omofobia, la bifobia, la transfobia, l'interfobia e l'intolleranza fondata sull'identità di genere, sia online che offline;**
 - (iv) **tutelare e promuovere i diritti del minore;**
 - (v) **tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità;**
- (b bis) **tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.**

Articolo 4
Sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Nell'ambito dell'obiettivo **generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo** specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:

- (a) **sostenere progetti intesi a rievocare eventi significativi della storia europea moderna, comprese le cause e le conseguenze dei regimi autoritari e totalitari, nonché progetti intesi a sensibilizzare i cittadini europei sulla loro storia, cultura, patrimonio culturale e valori comuni, migliorando così la loro comprensione dell'Unione, delle sue origini, dei suoi obiettivi, della sua diversità e dei risultati conseguiti nonché dell'importanza della comprensione e della tolleranza reciproche;**
- (b) **promuovere la partecipazione dei cittadini e delle associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell'Unione, e il loro contributo ad essa, facendo conoscere e scambiando pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori in merito all'azione dell'Unione;**
- (b bis) **promuovere gli scambi tra cittadini di paesi diversi, specialmente attraverso il gemellaggio di città e le reti di città, per permettere loro di cogliere concretamente la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale comune dell'Unione e per sensibilizzarli al fatto che ciò costituisce il fondamento di un futuro comune.**

Mercoledì 17 aprile 2019

Articolo 5

Sezione Daphne

Nell'ambito dell'obiettivo **generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo** specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:

- (-a) **prevenire e contrastare, a tutti i livelli, ogni forma di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze e ogni forma di violenza domestica, promuovendo altresì le norme sancite dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul); e**
- (a) **prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani ■ e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità;**
- (b) **sostenere e tutelare tutte le vittime dirette e indirette di tale violenza, quale la violenza domestica esercitata all'interno della famiglia o la violenza nell'ambito di relazioni di intimità, compresi i minori rimasti orfani per reati domestici, e sostenere e garantire lo stesso livello di protezione in tutta l'Unione per le vittime della violenza di genere.**

Articolo 6

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **1 627 000 000 EUR a prezzi 2018 [1 834 000 000 EUR a prezzi correnti]**.

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

(-a) **754 062 000 EUR a prezzi 2018 [850 000 000 EUR a prezzi correnti] (vale a dire 46,34 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a);**

(a) **429 372 000 EUR a prezzi 2018 [484 000 000 EUR] (vale a dire 26,39 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);**

(b) **443 566 000 EUR a prezzi 2018 [500 000 000 EUR] (vale a dire 27,26 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).**

La Commissione destina almeno il 50 % delle risorse di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere -a) e a) al sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni della società civile, di cui almeno il 65 % deve essere destinato alle organizzazioni locali e regionali.

La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalle percentuali della dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato -I. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16, per cambiare l'allegato -I, mediante la modifica delle percentuali assegnate ai fondi del programma tra i cinque e i dieci punti percentuali.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, gli studi, le riunioni di esperti e le comunicazioni sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma.

4. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Mercoledì 17 aprile 2019

5. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario []. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro [].

Articolo 7

Paesi terzi associati al programma

1. Il programma è aperto ai seguenti paesi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni:
 - (a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - (b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - (c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - (d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5.] del [nuovo regolamento finanziario];
 - non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.
3. [I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 9

Tipi di azioni

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'allegato I.

Mercoledì 17 aprile 2019

Articolo 9 bis

Gruppo di dialogo civile

La Commissione istituisce un «gruppo di dialogo civile» volto a garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri pertinenti portatori di interessi al fine di scambiare esperienze e buone pratiche e di discutere gli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi.

**CAPITOLO II
SOVVENZIONI**

Articolo 10

Sovvenzioni

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

Articolo 11

Finanziamenti cumulativi [, complementari] e combinati

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
2. Se il programma e i fondi in regime di gestione concorrente di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) [XX] [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero degli importi indebitamente versati.
3. Le azioni ammissibili nell'ambito del programma e conformi alle condizioni di cui al secondo comma possono essere individuate per essere finanziate dai fondi in regime di gestione concorrente. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità di cui al presente regolamento.

Le azioni di cui al primo comma sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
- b) rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
- c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Le azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) [XX] [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

Articolo 12

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
 - (a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

Mercoledì 17 aprile 2019

— un paese terzo associato al programma, **ad eccezione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a)**;

(b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3. Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET), **a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)**, per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro e priorità pluriennali

1. Il programma è **realizzato** mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo l'opportuno programma di lavoro.**

Articolo 14

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 figurano nell'allegato II.
2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II tese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 15

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e «L'Europa per i cittadini»).
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Mercoledì 17 aprile 2019

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 13 e 14** è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui **agli articoli 13 e 14** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. **In linea con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio», i cittadini e gli altri portatori di interessi possono esprimere il loro parere sul progetto di testo di un atto delegato entro quattro settimane. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati in merito al progetto di testo, sulla base dell'esperienza maturata dalle ONG e dagli enti locali e regionali rispetto all'attuazione del programma.**
6. L'atto delegato adottato a norma **degli articoli 13 o 14** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nel quadro di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

Mercoledì 17 aprile 2019

Articolo 18 bis

Punti di contatto per il programma

Ogni Stato membro può istituire dei punti di contatto per il programma. Essi hanno il compito di fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma in relazione a tutti gli aspetti del programma, ivi compresi la procedura di presentazione delle domande, la diffusione di informazioni di facile consultazione e i risultati del programma, la ricerca di partner, la formazione e altre formalità. I punti di contatto per il programma espletano i rispettivi incarichi in maniera indipendente.

┌

Articolo 20

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma dei regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei programmi precedenti istituiti dai regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Mercoledì 17 aprile 2019

ALLEGATO -I

I fondi del programma disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono assegnati come segue:

(a) nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

- almeno il 15 % ad attività volte alla realizzazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera b, punto (i);
- almeno il 40 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, lettera -a); e
- almeno il 45 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere a) e b), punti da (ii) a (v) e all'articolo 5, lettere a) e b);

(b) nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b):

- il 15 % ad attività di commemorazione;
 - il 65 % alla partecipazione democratica;
 - il 10 % ad attività promozionali; e
 - il 10 % all'amministrazione.
-

Mercoledì 17 aprile 2019

ALLEGATO I**Attività sostenute dal programma**

Gli obiettivi **generali e** specifici del programma di cui all'articolo 2 verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:

- (a) sensibilizzazione, **promozione** e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza **dei diritti, dei valori e** delle politiche **nell'ambito dei** settori **e degli obiettivi** interessati dal programma;
- (b) apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca **;**
- (c) attività di monitoraggio **analitico** al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'**Unione** nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE, **nonché dei valori dell'Unione all'interno degli Stati membri, quali attività volte a includere, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; e l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;**
- (d) formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati **dal programma;**
- (e) sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- (e bis) **sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi e alle loro attività di consulenza e sostegno;**
- (e ter) **sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di realizzare attività di sensibilizzazione volte alla promozione dei diritti, rafforzando anche, in tal modo, la protezione e la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto, nonché contribuendo al dialogo democratico, alla trasparenza e alla buona governance, compresi i casi in cui viene ridotto lo spazio per la società civile;**
- (f) rafforzamento della consapevolezza **tra i** cittadini, **segnatamente tra i giovani**, della cultura, **del patrimonio culturale, dell'identità e** della storia europei, **anche per quanto riguarda i regimi totalitari e autoritari e altri momenti decisivi della storia europea recente, al fine di rafforzare la memoria e l'impegno dei cittadini europei nei confronti dell'Unione e di promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e il rispetto per la diversità;**
- (g) iniziative volte ad avvicinare cittadini **di** differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città **e a progetti della società civile, creando così le condizioni per un approccio dal basso verso l'alto più incisivo e promuovendo l'impegno civico e democratico;**
- (h) promozione e agevolazione della partecipazione attiva **e inclusiva** alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché **sensibilizzazione in merito ai** diritti **e ai** valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;
- (i) sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, **i valori**, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione **;**
- (j) finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;
- (k) miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità **;**, anche istituendo e sostenendo **;** punti di contatto **;** del programma.

Mercoledì 17 aprile 2019

ALLEGATO II**Indicatori**

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Numero di persone che hanno beneficiato di:

- (i) attività di formazione;
- (ii) attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;
- (iii) attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.

Numero di organizzazioni della società civile raggiunte con attività di sostegno e di sviluppo delle capacità.

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti dall'intervento del programma.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile; la valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascuna sezione e su ciascuna attività, includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.
